

127 Qualità di pubblico ufficiale - DIgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlo 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente  red
Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale
1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
modifiche e precedente normativa  blue
precedente normativa di riferimento
<b>Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale)</b> Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
la giurisnrudenza largen



127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Documenti collegati:
127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale 1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue
fine
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello